

LXXVIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873 — Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874 — Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874 — Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875 — Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875 — Discussione del progetto di legge: Riordinamento del notariato — Approvazione degli art. 1 e 2 — Dichiarazione del Senatore Chiesi all'art. 3, e raccomandazione del Senatore Lauzi ai quali risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Schiarimento chiesto dal Senatore Tabarrini cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli successivi dal 4 al 100 inclusive — Dubbio del Senatore Ferraris sull'art. 101, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Astengo, Relatore — Approvazione degli articoli dal 101 al 155 ultimo del progetto e dell'annessavi tariffa — Approvazione per articoli de' seguenti progetti di legge: Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato — Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro — Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica — Approvvigionamento di mobilitazione dell'esercito — Modificazione alla legge 14 giugno 1874, N. 1999, sui lavori di difesa del golfo della Spezia.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici e della Guerra, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, degli Affari Esteri, dell'Interno, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il suddetto Senatore, *Segretario*, BERETTA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:
N. 169. Giuseppe De Negri, notaio a Genova,

sottopone al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul riordinamento del notariato.

170. Merighi Vittorio fa istanza al Senato perchè sia sospesa l'approvazione del progetto di legge che dichiara di pubblica utilità i lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, di una *Medaglia fatta coniare in occasione del quarto centenario di Ariosto.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei *Risultati del movimento della popolazione nel 1873.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Il signor Drochi Luigi, di un suo *Canto*, intitolato: *Garibaldi a Roma*.

La società di navigazione R. Rubattino e C., di una *Statistica sul movimento merci e passeggeri nei piroscafi di quella società nel 1874*.

I Prefetti di Reggio (Calabria) e Porto Maurizio, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1874*.

Chiedono un congedo di un mese, per motivi di salute, i Senatori Musio, Di Belgioioso Carlo, Cialdini, Salvagnoli-Marchetti, Sanvitale, Di Campello, e di 15 giorni, per lo stesso motivo, il Senatore Strozzi e il Senatore Galeotti di 8; di un mese per motivi di famiglia, i Senatori Di Belgioioso Luigi, Gallotti e Martinengo, e di 15 giorni, pure per motivi di famiglia, il Senatore Di Torrearsa, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio, pervenuto alla Presidenza dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

A S. E. il Presidente del Senato.

« In conformità della disposizione contenuta nell'art. 5 del R. Decreto 15 dicembre 1872, N. 1175, ho l'onore di presentare al Senato 200 copie della *Relazione del Consiglio direttivo sulla R. scuola superiore di Commercio in Venezia, per l'anno scolastico 1873-1874*, la

quale è stata dal Consiglio medesimo trasmessa al Ministero, secondo che è prescritto dall'articolo 12 dello Statuto della scuola anzidetta, approvato col R. Decreto 6 agosto 1857, N. 4530.»
Roma, 16 giugno 1875.

Per il Ministro
E. MORPURGO.

Discussione di vari progetti di legge.

L'ordine del giorno reca la discussione di diversi progetti di legge, primo fra i quali è: Convalidamento di decreti reali di prelevamento di somme del fondo per spese impreviste dell'anno 1873.

Si dà lettura dell'articolo unico, di cui si compone questo progetto di legge.

Articolo unico.

Sono convalidati i tre Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste, stanziato al Capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1873.

Si dà pure lettura della tabella annessa.

Tabella delle somme prelevate coi seguenti decreti reali dal fondo inscritto al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1873, per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei Ministeri Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.)

Decreto reale di autorizzazione			Ministero
Numero	Data	Somme prelevate	
1750	28 dicembre 1873	88,300 »	Finanze.
1751	Idem	468,125 »	Detto.
1753	Idem	8,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio.
		564,425 »	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Elenco dei capitoli del bilancio 1873 ai quali furono portate in aumento le somme prelevate dal fondo per le spese impreviste coi tre decreti reali descritti nella precedente tabella.

Numero	Denominazione	Somma
Ministero delle finanze.		
106	Fitto di locali in servizio della guardia doganale	50,000 »
115	Fitto di locali (Dogane).	6,000 »
125	Stipendi agli impiegati dei magazzini di depositi di sali	28,000 »
126	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito di sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	4,300 »
91	Indennità agli ispettori (Imposte dirette)	35,000 »
94	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse (Imposte dirette)	15,125 »
95	Fitto di locali (Imposte dirette)	18,000 »
214	Spese diverse residue 1870 e retro pel prestito nazionale del 28 luglio 1866	400,000 »
Totale		556,425 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.		
17	Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito	3,000 »
55 bis	Costruzioni di alcuni locali nell'edifizio del Ministero	5,000 »
Totale		8,000 »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola la discussione generale è chiusa, e trattandosi di un solo articolo, questo progetto sarà votato a squittinio segreto.

Veniamo al N. 2 dell'ordine del giorno, cioè al progetto di legge per convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

Anche questo progetto consta di un articolo unico.

Se ne dà lettura coll'annessavi tabella.

Articolo unico.

Sono convalidati i Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal Fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo N. 179 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Tabella delle somme prelevate dal fondo di lire 6,500,000 iscritto al capitolo del N.179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874 per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026).

Decreto reale di autorizzazione			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	Somma prelevata		
2022	11 luglio 1874	45,000	» Lavori pubblici	153 <i>quater</i>
2023	Id.	2,500,000	» Lavori pubblici	100 <i>bis</i>
2045	9 agosto 1874	200,000	» Lavori pubblici	248
2046	Id.	14,859 67	Istruzione pubblica	58
2047	Id.	35,000	Istruzione pubblica	39, 55
2048	Id.	200,000	Marina	45, 63 <i>septies</i>
2067	29 agosto 1874	832 96	Istruzione pubblica . . L. 820 »	63 <i>septies</i>
			Agricoltura, Ind. e Comm. » 12 96	56
2087	6 settembre 1874	100,000	» Finanze	103
2088	Id.	45,000	» Finanze	169 <i>ter</i>
2089	Id.	2,500	» Istruzione pubblica	63 <i>novies</i>
2090	Id.	22,851 72	Marina	23
2107	22 settembre 1874	500,000	» Interno	33
2108	Id.	200,000	» Lavori pubblici	55
2109	Id.	80,000	» Lavori pubblici	100 <i>bis</i>
2110	Id.	2,000	» Finanze	256
2111	Id.	26,900 94	» Lavori pubblici	57
2112	Id.	20,000	» Interno	155
2113	Id.	40,000	» Lavori pubblici	82
				58
	<i>Da riportarsi</i>	4,034,945 29		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Decreto reale di autorizzazione			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	Somma prelevata		
	<i>Riporto</i>	4,034,945 29		
2114	22 settembre 1874	20,000 »	Finanze	135
2133	7 ottobre 1874	200,000 »	Finanze	126
2134	Id.	3,400 »	Lavori pubblici	200
2204	5 novembre 1874	38,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio .	7
2205	Id.	5,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio .	34
2206	Id.	205,000 »	Finanze	173
2207	Id.	2,718 »	Istruzione pubblica	63 <i>decies</i>
2208	Id.	15,000 »	Lavori pubblici	43
2234	12 novembre 1874	127,902 10	Interno	66
2235	Id.	84,000 »	Lavori pubblici	196
2236	Id.	350,000 »	Finanze	96
2243	15 novembre 1874	273,000 »	Agricoltura, Industria e Commercio .	31
2244	Id.	12,548 94	Interno	9
2245	Id.	6,000 »	Istruzione pubblica	3
2258	19 novembre 1874	30,000 »	Lavori pubblici	58
2250	Id.	100,000 »	Finanze	170
2251	Id.	145,000 »	Lavori pubblici	182 <i>bis</i>
2262	Id.	1,900 »	Interno	50
	Totale . . .	5,654,414 33		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se niuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa e questo progetto, essendo composto di un solo articolo, sarà votato a squittinio segreto.

Segue il N. 3: Progetto di legge per convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.

Si dà lettura dell'articolo unico di cui componesi questo progetto.

Articolo unico.

Sono convalidati i Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal Fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo 179 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874.

Si dà ora lettura dell'annessavi tabella:

Tabella delle somme prelevate dal fondo di lire 6,500,000 inscritto al capitolo N. 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874 per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026).

Decreto reale			MINISTERO	Capitolo
Numero	Data	Somma prelevata		
2305	27 dicembre 1874	640,000	» Finanze	169 <i>quater</i>
2306	Id.	15,000	» Affari esteri	2
2307	Id.	250	» Agricoltura, Industria e Commercio	10
		1,500		16
2308	30 dicembre 1874	12,000	» Finanze	20
		97,000		22
2309	Id.	74,000	» Finanze	24
		100		134
Totale . . .		839,850	»	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Elenco dei capitoli del bilancio 1875, ai quali furono portate in aumento le somme prelevate dal Fondo per le spese impreviste.

Numero	DENOMINAZIONE	Somma
Ministero delle finanze.		
20	Pensioni del Ministero di istruzione pubblica	12,000 »
22	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici.	97,000 »
24	Pensioni del Ministero della marina.	74,000 »
134	Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative	100 »
169 quater	Spesa per le opere e le espropriazioni occorrenti per l'applicazione al porto franco di Genova degli articoli 35 e 42 del regolamento doganale 11 settembre 1862	640,000 »
Totale		823,100 »
Ministero d'agricoltura, industria e commercio.		
10	Ufficio centrale dei saggi	250 »
16	Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito.	1,500 »
Totale		1,750 »
Ministero degli affari esteri.		
2	Stipendi del personale all'estero	15,000 »
RIEPILOGO		
Ministero delle finanze		823,100 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.		1,750 »
Ministero degli affari esteri.		15,000 »
Totale		839,850 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e il progetto essendo composto di un articolo, sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

Passiamo al N. 4: Progetto di legge per convalidazione di Decreti Reali, di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

Anche questo progetto consta di un articolo unico.

Se ne dà lettura colla tabella che vi è annessa.

Articolo unico.

Sono convalidati i due Decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste stanziato al Capitolo N. 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle Finanze.

Tabella delle somme prelevate coi seguenti decreti reali dal fondo inscritto al capitolo N. 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle finanze, per le spese impreviste, e portate in dumento ai capitoli dei bilanci dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, e indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026).

Decreto reale di autorizzazione			MINISTERI
Numero	Data	Somma prelevata	
2397	28 marzo 1875	400,000 »	Lavori pubblici.
2422	4 aprile 1875	150,000 »	Finanze.
	L.	550,000 »	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Elenco dei capitoli del bilancio 1875 ai quali furono iscritte le somme prelevate dal fondo per le spese impreviste coi due decreti reali descritti nella precedente tabella.

Numero	DENOMINAZIONE	Somma
Ministero delle finanze.		
95 bis	Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'articolo 18 della legge 13 settembre 1874, n.2056 (servizio del macinato.)	150,000 »
Ministero dei lavori pubblici.		
238	Assestamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa delle piene del 1872	400,000 »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, ed anche questo progetto che non consta che di un solo articolo, sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Viene da ultimo il N. 5: Progetto di legge per convalidazione di Decreto Reale, di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

È convalidato il Decreto Reale 14 gennaio 1875, N. 2327, con cui venne autorizzata la prelevazione di L. 200,000 dal Fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle Finanze, in aumento al capitolo N. 42, *Arsenale della Spezia*, dello stato di prima previsione medesimo pel Ministero della Marina.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, ed anche questo progetto sarà votato a suo tempo a squittinio segreto, non componendosi che di un articolo unico.

Discussione del progetto di legge sul Riordinamento del Notariato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge riguardante il *Riordinamento del notariato* che il Senato dichiarò di urgenza.

Questo progetto di legge fu presentato sino dal 1868 e dal Senato venne discusso ed approvato articolo per articolo.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli nel ripresentarlo nella attuale legislatura all'altro ramo del Parlamento enunciò i motivi per i quali il medesimo non potè essere discusso.

Il signor Ministro, ripresentandolo, vi ag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

giunse alcune modificazioni ch'egli credette necessarie.

La Camera Elettiva, approvandone quasi interamente il testo, vi introdusse alcune lievi modificazioni.

Innanzi tutto non credo che sia indispensabile il darne preventivamente lettura articolo per articolo; nullameno interrogo il Senato.

Chi crede che si prescinda da questa lettura è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

I notari esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi:

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale e con la qualità di ministro di qualunque culto.

(Approvato.)

Art. 3.

In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale, vi è un collegio di notari ed un archivio.

Ogni collegio ha un Consiglio notarile. Sarà istituito un archivio nei capoluoghi di mandamento, quando si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 101.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola, non già per proporre emendamenti, ma unicamente per fare una dichiarazione.

Nel progetto che fu votato dal Senato era istituito un archivio notarile per ogni provincia.

Questo sistema degli archivi noti fu lungamente esaminato nella dotta Relazione dell'onorevole Senatore Poggi, che fu Relatore del progetto la prima volta che esso venne presentato al Senato.

Il Senato approvò il sistema che vi fosse un archivio notarile in ogni capoluogo di provincia, il qual sistema, al parere di dotti giureconsulti, è preferibile ad ogni altro, e anche dall'esperienza è dimostrato migliore di tutti.

La Camera dei Deputati ha creduto di modificare questo sistema.

Il progetto, come venne da lei modificato, istituisce un archivio notarile non in ogni capoluogo di provincia, ma in ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e correzionale, e di più istituisce ancora degli archivi mandamentali.

Io credo che questo non sia il migliore dei sistemi rispetto agli archivi, e che gli archivi così frazionati perdano dell'importanza che hanno e che devono avere, e rispondano meno allo scopo al quale sono destinati. Ad ogni modo, siccome è tanto l'interesse che questa legge sia votata, perchè l'Italia possa finalmente, dopo tanti anni, avere una legge unica per il notariato, io mi astengo dal proporre qualsiasi emendamento a questo e ad ogni altro articolo del progetto, per non incagliare l'attuazione di questa legge, coerente alla massima che l'ottimo è nemico del bene.

Ho voluto solo fare quest'osservazione, perchè si sapesse che io non posso approvare la disposizione di quest'articolo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. A questo punto credo il momento opportuno per fare una raccomanda-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

zione all'onorevole signor Ministro Guardasigilli. Dopo che col trattato del 1748, la parte al di là del Po del Principato di Pavia fu levata al Ducato di Milano ed unita agli Stati Sardi, fu nel 1751 fra le altre cose convenuto che le minute dei notai appartenenti al collegio di Pavia, ma residenti nella parte del territorio che era stata ceduta, fossero consegnate all'autorità sarda. Questo stralcio dell'archivio pavese venne fatto, e quelle minute furono consegnate; ma tutti i rogiti, tutte le minute consegnate, salvo la parte che può essere stata rosicchiata dai topi, sono rinchiusi in un gran camerone di Voghera senza ordine alcuno, di modo che è accaduto molte volte che persone, cui premeva di conoscere alcuno di quei documenti, hanno dovuto rinunciarvi, per l'impossibilità di trovarlo. Ora, coll'applicarsi della presente legge e coll'attivazione degli archivi di circondario, desidererei che fosse richiamata l'attenzione delle competenti autorità su questo deposito affinché esso venga unito all'archivio del distretto ed ordinato in modo che ogni cittadino il quale abbia eventualmente bisogno di quelle minute, possa trovarle.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La variazione più importante che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, è quella che riguarda l'ordinamento degli archivi notarili. Il primo progetto del Governo istituiva presso ciascun Tribunale civile e correzionale un Collegio di notari, e per ogni Collegio un Consiglio notarile, collocando accanto a ciascun Consiglio un archivio degli atti notarili.

Il Senato credette di stabilire gli archivi provinciali, sostituendoli a quelli che in origine erano stati proposti nel progetto del Governo. Invece la Camera ha stimato più conveniente di stabilire un archivio notarile *obbligatorio* in ogni capoluogo di distretto di Tribunale civile e correzionale, facendo facoltà ai mandamenti di costituire a loro spese archivi mandamentali.

Intorno al modo di costituire questi archivi notarili sono divise le opinioni degli uomini più competenti. Intanto però quel che è molto essenziale ed incontestabile, si è che conviene assolutamente provvedere in modo sicuro alla

conservazione degli atti che tanto interessano la società. Come però vi si debba provvedere, se cioè gli archivi debbano essere più o meno numerosi, se nel circondario o nel mandamento, è un punto che, come diceva, è molto discusso e controverso. Citerò, per esempio, che nelle antiche provincie del Regno, gli archivi sono ancora confusi con gli uffici che una volta si dicevano di *insinuazione* ed ora chiamansi di *registro*.

L'onorevole Senatore Chiesi, nel richiamare l'attenzione del Senato sopra la variazione introdotta dalla Camera de' Deputati, presentò delle osservazioni che accennerebbero alla preferenza a darsi agli archivi provinciali.

Si astenne per altro dal fare alcuna proposta, non volendo, e con molta ragione e saviezza, intorbidare il corso ulteriore di questo progetto di legge che è da tanto tempo desiderato e giustamente aspettato.

Però io non lascierò senza risposta le poche osservazioni dell'onorevole Senatore Chiesi.

Non si può *a priori* con sicurezza affermare che gli archivi provinciali siano i più adatti, i più congrui secondo il sistema di riordinamento del notariato introdotto dal presente progetto. E qui parmi basterà ritenere che il progetto attuale stabilisce un collegio notarile presso ciascun tribunale civile e correzionale, vale a dire in ciascun circondario; e stabilisce egualmente delle relazioni giuridiche tra il collegio notarile e il tribunale civile e correzionale. Ora, è stato osservato nell'altro ramo del Parlamento che era più conforme al principio di armonia che dove vi era il collegio notarile, dove esiste il tribunale il quale esercita sul collegio notarile e sull'andamento del notariato certe determinate attribuzioni, fosse pure molto conveniente che si trovasse l'archivio notarile; per modo che il collegio notarile, per aver le minute che sono state redatte nel distretto del collegio, non fosse costretto a rivolgersi ad altra sede. Si è pure osservato, ed a me pare non senza buone ragioni, che conveniva non allontanare di troppo le minute degli atti da quei luoghi dove sono state ricevute, e dove si trovano le persone interessate a procurarsene la copia.

Ora, non vi è dubbio che il sistema degli archivi provinciali allontana di molto il deposito delle minute originali dai luoghi dove sono

state ricevute; mentre al contrario il sistema degli archivî distrettuali ha il vantaggio di avvicinare notevolmente il deposito degli atti a quei notari che li hanno ricevuti ed alle parti che vi sono interessate.

Si aggiunga ancora una considerazione, ed è che per la sicurezza della conservazione degli atti notarili è di qualche giovamento il non concentrarne una troppo grande quantità in un sol luogo. Se per disgrazia accade un incendio in un archivio notarile provinciale, voi correte rischio di perdere gli atti notarili di tutta la provincia.

Al contrario, se questi atti sono distribuiti in archivî distrettuali, questi disastri, ove avvengano, avrebbero delle conseguenze meno gravi e più ristrette. È vero che la Camera non si è limitata ad ammettere gli archivî distrettuali, ma ha pure aggiunto la facoltà di costituire degli archivî mandamentali.

Però riguardo a questi archivî conviene che il Senato ritenga, che in essi non saranno mai depositati gli atti originali dei notari, ma sono destinati soltanto ad accogliere quelle copie degli atti notarili che i ricevitori del registro ricevono dai notari, e debbono ogni biennio consegnare agli archivî.

Ora dunque non si può dire che gli archivî mandamentali vengano a menomare la integrità degli archivî distrettuali. Presentano d'altra parte, questi archivî, il vantaggio che scerverando le copie dagli originali, qualora avvenga uno di quei disastri a cui poc'anzi io accennava e in forza del quale si perdessero gli originali, rimarrebbero sempre salve le copie che sarebbero raccolte in archivî mandamentali.

Si deve però ritenere che la Camera ha aggiunto a questa facoltà un peso, che è quello di provvedere intieramente alle spese ed al mantenimento di siffatti archivî; ciò che, io credo, limiterà certamente l'uso della facoltà a quei mandamenti che hanno grande importanza. Dove si tratti di mandamenti di poca importanza, tutto fa presumere che non si farà uso della detta facoltà, e che non si vorrà subire il peso che all'esercizio della stessa la legge annette.

Per queste considerazioni, parmi che si possa senza esitazione e senza timore di menomare in una parte importante questo progetto di

legge, accogliere la modificazione che vi è stata introdotta dalla Camera.

In quanto poi al desiderio che è stato espresso dall'onorevole Senatore Lauzi, io mi faccio un dovere di dichiarare che ne terrò conto particolare; e quando si tratterà di provvedere all'attuazione della legge, farò in modo che quegli atti, dei quali ha fatto menzione, sieno attentamente esaminati, raccolti ed ordinati, se mai disgraziatamente ancora si trovano in quello stato deplorabile, cui egli lamentava, ed abbiano un avvenire che li compensi del cattivo loro passato.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Giacchè il Guardasigilli fu così cortese di dare precise spiegazioni sopra le disposizioni di questa legge che riguardano gli archivî notarili, mi permetterei di aggiungere una domanda.

In alcune provincie italiane e segnatamente nella Toscana, esistono archivî notarili di antica formazione che fanno corpo da sè e contengono atti di più secoli; e questi depositi sono importanti non tanto per interessi privati quanto ancora per un interesse storico; poichè contengono forse gli atti più antichi che si conservino dei secoli passati.

Noi abbiamo un archivio notarile centrale a Firenze ordinato da Cosimo Primo, il quale comprende tutti gli atti notarili dell'antico ducato di Firenze; ne abbiamo un altro a Siena, che comprende quelli dell'antico Stato di Siena; uno a Lucca, che comprende quelli della Repubblica Lucchese.

Ora, questi depositi, che hanno una grande importanza, che sono bene ordinati e conservati con grande diligenza, io gradirei sapere dal signor Ministro Guardasigilli, se per effetto di questa legge vi sarà pericolo che siano scomposti o in qualche parte alterati nel loro ordinamento. L'articolo 145 della nuova legge, conferisce in questa materia al Governo i poteri discrezionali; ed io sarei molto lieto se il signor Ministro con la sua ordinaria cortesia vorrà rassicurarmi che questi depositi di atti antichi e recenti, che hanno buoni cataloghi e repertori, continueranno nella loro presente condizione, o se saranno sciolti e divisi secondo le disposizioni della legge che si discute.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domandola parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Era naturale che Governo e Parlamento si preoccupassero nella legge del notariato di quei preziosi archivî che da tempo antico sono ordinati in alcune parti d'Italia per la conservazione degli antichi atti notarili, i quali, come ben osservava l'onorevole Tabarrini, non contengono solo atti di interesse privato, ma ben anche atti i quali grandemente interessano la cosa pubblica.

Si potrebbe dire che il notaio in Italia nei tempi antichi ha sostenuto un grande ufficio; egli è stato il custode, il conservatore dei monumenti storici; egli è affatto conforme ai principî di buon ordine e d'interesse pubblico che questi depositi di atti notarili, che si trovino bene ordinati in alcune parti d'Italia, siano conservati; essi non soffriranno alcuna modificazione. Questa è l'intenzione del Governo, come credo pure dei due rami del Parlamento, che hanno data tale facoltà al Governo coll'approvazione dell'art. 145.

Posso dunque assicurare l'onorevole Senatore Tabarrini che gli archivî della cui conservazione si mostra così giustamente sollecito, saranno rispettati e mantenuti in quelle buone condizioni in cui si trovano, e, se fosse necessario, migliorati; cosicchè non abbiano punto a soffrire nella loro costituzione e nel loro avvenire dal novello riordinamento del notariato.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Rendo grazie delle spiegazioni cortesi che il Guardasigilli volle darmi, e con me credo che lo ringrazieranno i cultori delle discipline storiche quando i concetti che egli ha espresso siano, come spero, mantenuti.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

(Sono quindi letti ed approvati i seguenti articoli:)

Art. 4.

Un decreto reale da publicarsi con la presente legge determinerà, uditi i Consigli provinciali, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di collegio notarile.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli pro-

vinciali, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei detti Consigli, quando ne sia dimostrata la necessità.

TITOLO II.

DEI NOTARI

CAPO I.

Della nomina dei notari.

Art. 5.

Per essere nominato notaio è necessario:

1. Essere cittadino del regno ed aver compiuto l'età di ventiquattro anni;

Chi ha compiuto gli anni ventuno può essere nominato notaio, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di anni ventiquattro, e vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'appello;

2. Presentare i certificati di moralità;

3. Avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale ed averne superati gli esami;

4. Aver ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;

5. Aver fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaio residente nel distretto del collegio;

Per i funzionarî dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui;

6. Avere sostenuto con approvazione un esame d'idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Art. 6.

Chi vuole essere ammesso all'esame d'idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del collegio a cui è iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

Il Consiglio delibera sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, dev'essere sempre mo-

tivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al tribunale civile, che pronunzierà in Camera di consiglio.

Art. 7.

L'esame è dato presso la Corte d'appello del distretto da una Commissione composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente, del presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello o di un giudice da lui delegato, di un membro del pubblico ministero presso la Corte d'appello da nominarsi dal procuratore generale, e di due membri del Consiglio notarile del luogo suddetto da nominarsi dal presidente di detto Consiglio. Il presidente o il consigliere della Corte d'appello è il presidente della Commissione.

Art. 8.

L'esame è verbale e per iscritto:

L'esame verbale verserà sulle materie del dritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi e sui regolamenti relativi alle tasse sugli affari in quanto riguardano i notari.

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra i vivi o di un atto di ultima volontà che sarà estratto a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 9.

Per conseguire l'approvazione d'idoneità è necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.

Nel caso di rigetto, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso sei mesi dal rigetto medesimo.

Art. 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.

La domanda pel concorso si presenta al Consiglio notarile coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione.

Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.

Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame.

Art. 12.

La proposta del Consiglio notarile insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, sentito il Pubblico Ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 13.

I notari sono nominati a vita con decreto reale.

Art. 14.

Il cambio di residenza fra due notari che vi consentano, può essere autorizzato con decreto reale, sentito il parere dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

CAPO II.

Dell'esercizio delle funzioni notarili.

Art. 15.

Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve:

1. Dare cauzione nel modo stabilito in appresso;

2. Prestare giuramento davanti il tribunale civile *di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni;*

3. Far registrare alla cancelleria dell'archivio il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi iscrivere nel ruolo di cui all'articolo 21;

4. Ricevere il sigillo o segno del tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dall'archivio;

5. Scrivere in un registro apposito, tenuto nella cancelleria dell'archivio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6. Provvedersi dall'archivio i repertori indicati nell'art. 53.

Art. 16.

La cauzione è data o in rendita del debito pubblico o con deposito di denaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, o con ipoteca sopra beni immobili.

Il notaro esercente può in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Art. 17.

La cauzione deve rappresentare una rendita: Di lire 500 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti;

Di lire 300 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti;

Di lire 200 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;

Di lire 100 per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.

Art. 18.

L'idoneità della cauzione è dichiarata dal tribunale civile in Camera di consiglio, premesso il parere del Consiglio notarile e sentito il Pubblico Ministero.

Se la cauzione è prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importo del capitale corrispondente alla rendita

prescritta per la cauzione, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.

Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del notaro. Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al conservatore archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso conservatore la farà eseguire a spese del notaro.

Art. 19.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente:

1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

3. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'archivio o del Consiglio notarile;

4. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Art. 20.

Il sigillo menzionato nel numero 4 dell'articolo 15 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di notaro e luogo di sua residenza, e non può essere variato nè alterato.

Nel caso di smarrimento, l'archivio ne fornisce un altro, sul quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale, di cui il notaro, prima di farne uso, deve lasciare l'impronta nel registro dell'archivio.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, non potrà il notaro servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio, che lo conserverà nel modo stesso col quale dovrà custodire quelli dei notari defunti o cessanti dall'esercizio.

Art. 21.

Quando siano adempiute le formalità stabilite nell'articolo 15, il presidente del Consiglio notarile ordina l'iscrizione del notaro nel ruolo dei notari esercenti del collegio, e fa inserire nel giornale in cui si pubblicano gli avvisi giudiziari del tribunale civile l'avviso dell'am-

missione del notaro all'esercizio delle sue funzioni. Fa pure affiggere codesto avviso in tutti i capoluoghi dei comuni, in cui il notaro ammesso ha facoltà di esercitare il suo ufficio, e ne trasmette copia al presidente del tribunale civile.

Art. 22.

Le disposizioni degli articoli 15 e 21 si osserveranno, in quanto vi possono essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del notaro da uno ad altro ufficio.

Il notaro traslocato è però dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.

Ove il detto notaro fosse iscritto presso un altro Consiglio notarile, sarà pure trasmessa al presidente di questo Consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente, il quale si darà cura di far pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente.

Art. 23.

Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel Comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro tre mesi dal decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso Ministro prorogato per altri tre mesi, nel caso di legittimo impedimento del notaro.

Art. 24.

Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che n'è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume;

2. Se v'intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, salvo che v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale

o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non iscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

Art. 25.

È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal numero 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

Art. 26.

Il notaro non può prestare il suo ministero fuori del distretto del collegio notarile cui è ascritto.

Art. 27.

Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni, salvo per cagione di pubblico servizio. Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni.

CAPO III.

Della decadenza dalla nomina di notaro e della cessazione dall'esercizio notarile.

Art. 28.

Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti nell'articolo 23.

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa,

interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

S'intende cessato dall'esercizio il notaro che per causa del servizio militare rimanga assente dalla residenza in cui non si trovi altro notaro oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente. Dovrà però essere riammesso all'esercizio del notariato al cessare del servizio militare, subito che si renda vacante un posto nel distretto a cui apparteneva.

Art. 29.

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Art. 30.

La rimozione ha luogo:

1. Se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibile con l'esercizio del notariato;

2. Se viene inabilitato ai termini dell'articolo 339 del Codice civile;

3. Se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla.

I notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione.

Art. 31.

La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa domandata dal notaro sono dichiarate con decreto reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause sopra accennate è dichiarata, sull'istanza del Pubblico Ministero, giusta le norme stabilite negli articoli 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129.

L'istanza promossa dal Pubblico Ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile produce di diritto l'interdizione temporanea del notaro fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.

Art. 32.

La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo, delle pene disciplinari.

Art. 33.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutori promossi sulla medesima, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

Art. 34.

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunziata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo d'inserzione nel giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del notaro e nel capoluogo del distretto del collegio notarile.

Art. 35.

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estensibile a lire trecento.

Art. 36.

Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che si trovano nell'ufficio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'archivio a norma dell'articolo 92.

Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'articolo 60.

Art. 37.

Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione.

Art. 38.

Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal tribunale civile, dopo che sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

La domanda di svincolamento dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale, ed inserita per estratto e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza ed alla porta degli uffizi di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

Le opposizioni dello svincolamento devono farsi alla cancelleria del tribunale.

Decorsi sei mesi dal giorno dell'ultima inserzione e pubblicazione, senz'altro che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolamento, sentito il Pubblico Ministero. Quando sieno state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

Art. 39.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

TITOLO III.

DEGLI ATTI NOTARILI

CAPO I.

Della forma degli atti notarili.

Art. 40.

L'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni.

Art. 41.

Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.

Art. 42.

I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del regno o stranieri in esso residenti, essere in pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Art. 43.

L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

Esso deve contenere:

1. L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti d'ultima volontà, anche dell'ora;
2. Il nome, cognome, l'indicazione della re-

sidenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;

3. Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti;

Se le parti od alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non tanto rispetto ad esse, come rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo;

4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;

5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione;

6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre;

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8. La menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni;

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione;

9. La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. La sottoscrizione delle parti, dei testimoni, dei fidefacienti e del notaro;

Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11. Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio del notaro e dei testimoni.

Art. 44.

Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola, prima della sottoscrizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti, il notaro deve:

1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare, in modo che si possano sempre leggere;

2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla prima delle dette sottoscrizioni;

3. Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire, mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.

Art. 45.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino, di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come è stabilito nell'articolo 43.

Art. 46.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto col l'intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti contraenti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e non può essere scelto tra i testimoni ed i fidejacenti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana; ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti com'è detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

Art. 47.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 46. Può essere scelto fra i parenti o gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sarà osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43.

Art. 48.

Se alcuna delle parti sia un muto od un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 49.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile:

1. Se è stato rogato dal notaio prima di essere scritto nel ruolo a norma dell'art. 21;

2. Se fu ricevuto da un notaio che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopochè la cessazione è stata pubblicata;

3. Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'articolo 24;

La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 24 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4. Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43;

5. Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

6. Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaio che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.

Art. 50.

È vietato al notaio di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

Art. 51.

Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del regno.

CAPO II.

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.

Art. 52.

Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. I documenti uniti all'atto avranno il numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

Art. 53.

Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra i vivi e l'altro per gli atti d'ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

1. Il numero progressivo;
2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;
3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;
5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

Nel repertorio degli atti d'ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti amendue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione dal più anziano in ufficio.

Art. 54.

Ogni repertorio prima d'essere posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha la residenza. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

Art. 55.

Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'articolo 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Art. 56.

Il Consiglio notarile può stabilire che vi siano in ciascun anno ispezioni periodiche, ed anche straordinarie se concorrono giusti motivi, per mezzo di alcuno dei suoi membri all'oggetto di verificare se gli atti siano stati ricevuti, e i repertori tenuti e conservati con regolarità e precisione, e generalmente se siano state osservate le norme stabilite dalla legge.

Il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze, d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od

una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaio, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.

Art. 57.

Di ciascuna verificaione verrà steso un processo verbale, nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome, cognome e la residenza del notaio, e l'indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaio e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaio rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

Art. 58.

Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificaione sarà depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora sieno state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al procuratore del Re.

Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificaione sarà depositato nell'archivio del Ministero che l'ha ordinata o in quel luogo che da esso verrà designato, e, qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.

CAPO III.

Delle copie, degli estratti e dei certificati.

Art. 59.

Il notaio, finchè risiede nel distretto dello

stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciar le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copia degli atti d'ultima volontà, o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Art. 60.

Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaio, il presidente del tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinerà se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaio sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaio esercente nello stesso luogo, che sarà designato dal presidente del Consiglio notarile.

Quando il presidente del tribunale abbia determinato che gli atti ed i repertori debbano rimanere in custodia del notaio sospeso od interdetto, e quando il notaio non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaio impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaio dello stesso luogo per la detta spedizione.

Se nel luogo della residenza del notaio sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaio, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del Consiglio notarile delegherà, per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaio esercente nel distretto del collegio notarile, scegliendolo, per quanto sia possibile, nel luogo più vicino alla sua residenza.

Art. 61.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaio designato dal presidente del Consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al notaio già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale coll'intervento del pretore del mandamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Art. 62.

Il notaro depositario o delegato a norma dell'articolo 60 deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione, indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorarî per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del notaro interdetto o impedito.

Art. 63.

Le disposizioni dell'articolo 44 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite dal detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per postilla.

Art. 64.

Il notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvochè, riguardo a queste ultime, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione quanto alle copie ed agli estratti «in conformità dell'originale»; se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve

osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile.

CAPO IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

Art. 65.

Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

Art. 66.

L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private, è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 43.

Art. 67.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

CAPO V.

Degli onorari e delle spese.

Art. 68.

Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra opera-

zione eseguita nell'esercizio della sua professione ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese.

Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 69.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro.

Art. 70.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 71.

Il notaro deve apporre in calce dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati, la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto o certificato, e sottoscriverla.

Art. 72.

Le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al notaro per le operazioni ch'egli avesse eseguito soltanto nell'interesse di alcuna delle parti. In questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell'interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite.

Art. 73.

Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

Art. 74.

Il notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa.

TITOLO IV.

DELLE ADUNANZE DEI COLLEGI,
DEI CONSIGLI E DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CAPO I.

Delle adunanze dei Collegi.

Art. 75.

I notari iscritti presso un Consiglio notarile costituiscono un collegio che si aduna nel capoluogo del distretto.

Le adunanze del collegio sono ordinarie o straordinarie, e le une e le altre sono convocate mediante avviso del presidente del Consiglio notarile.

Art. 76.

L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno nel mese che sarà stabilito dal collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.

In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.

Art. 77.

Il collegio è presieduto dal presidente del Consiglio notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della metà almeno dei notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione; ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

CAPO II.

Dei Consigli notarili.

Art. 78.

Il Consiglio notarile è composto di sei membri nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquanta mila, di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila, di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

Art. 79.

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni, ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianità.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 80.

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede

ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di età.

Art. 81.

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente, salvochè per il segretario la preferenza dovrà darsi al più giovane invece che al più anziano.

Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Art. 82.

Il presidente e, in sua mancanza, il più anziano in età fra i membri del Consiglio convoca e dirige le adunanze di questo.

Il segretario e, in sua mancanza, il più giovane fra i membri del Consiglio stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia e custodisce tutte le carte relative alle medesime.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 83.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

Art. 84.

Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti, e il modo in cui i medesimi adempiono ai loro do-

veri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti.

Art. 85.

Il tesoriere del Consiglio esige le ammende e le multe, i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile a norma della tariffa coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato.

Art. 86.

Il Ministro di Grazia e Giustizia può sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello, in Camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.

CAPO III.

Degli archivî notarili.

Art. 87.

Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Art. 88.

Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notari esercenti e tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro sopra una terna proposta dal Consiglio notarile, sentito il parere della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Art. 89.

Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati dal Consiglio notarile sulla proposta del conservatore dell'archivio.

I detti impiegati non possono essere rimossi se non con provvedimento del Consiglio sulla proposta o sentito l'avviso del conservatore.

Art. 90.

Gli stipendî del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'archivio, verrà stabilita nell'adunanza del collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.

La pianta e gli stipendî deliberati dal collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.

Art. 91.

Nell'archivio sono depositati e conservati:

1. Le copie certificate conformi degli atti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositati negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaio deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaio e munita dell'impronta del suo sigillo;

3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente;

4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

Art. 92.

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal di della cessazione dall'esercizio o dal cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 36, si fa, nella sede dell'ufficio notarile, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del Presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio, o da un suo procuratore speciale al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaio o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaio o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali

viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio sono a carico di questo.

Art. 93.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si procederà immediatamente all'ispezione e verificaione di quelli non ancora verificati in presenza del conservatore dell'archivio.

Art. 94.

Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaio.

Art. 95.

Il presidente del Consiglio notarile veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio, al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lo stesso, e denunzia le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio al procuratore del Re, perchè si proceda contro coloro che hanno contravvenuto.

Art. 96.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'archivio e del regolare andamento del servizio nel medesimo.

Nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'archivio a norma della tariffa, fa le spese e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile.

Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al collegio notarile.

Art. 97.

Il conservatore permette l'ispezione e la let-

tura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 59.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore può delegare l'autenticazione delle copie, degli estratti e certificati ad un impiegato dell'archivio. La delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile.

Art. 98.

L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal di della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaio sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Il notaio, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

Art. 99.

Ogni archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi distrettuali e mandamentali, secondo le norme che saranno stabilite col decreto reale indicato nell'articolo 145.

Art. 100.

Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume nè fumare nelle stanze ove si conservano carte.

Art. 101.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno trasmettergli, a termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Ho domandato la parola, non per proporre emendamenti sopra quest'articolo, comunque lo ritenga non essere uno di quelli già sanciti dal Senato fino dal 1868, ma solo per provocare qualche spiegazione; specialmente intorno a questo, per conoscere se l'intelligenza del medesimo, che mi sembra la più ragionevole di questo articolo, sia effettivamente quella che venga anche divisa tanto dalla Commissione come dall'on. Ministro. Nell'art. 99 in correlazione al concetto degli archivi mandamentali facoltativi, stato introdotto nell'altro ramo del Parlamento, si comincia ad indicarne l'esistenza, per rimandare al decreto reale, di cui all'art. 145, le discipline riguardanti il relativo servizio.

Nell'articolo 101, dopo aver stabilito che gli *archivi mandamentali* si istituirebbero sulla domanda ed a spese dei comuni *interessati*, il che, per me, equivale al dire dei comuni che compongono il mandamento, si dispone che gli *uffici del registro del mandamento* debbono trasmettere all'archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili.

Il Senato ricorda che i territori, o distretti degli uffici del registro, non corrispondono ai territori o distretti mandamentali. Dato adunque sia istituito un *archivio mandamentale*, siccome avrebbe per iscopo od oggetto gli *interessi* dei comuni che compongono il mandamento, mi sembra che la *trasmissione* che l'ufficio del registro deve fare all'archivio mandamentale, giusta l'articolo 101, debba esser di quegli atti notarili, che sarebbero stati ricevuti dai notari esercenti nei comuni del mandamento.

Tale mi sembra essere il precetto dell'articolo 101, sì per la lettera, come per la ragione che lo informa; siccome però potrebbe forse dar luogo a qualche dubbio di interpretazioni, mi è sembrato opportuno il chiarirlo, affinché vi si possano poi conformare le norme disciplinari previste nell'articolo 99.

Mi sono indotto a fare questo rilievo, quasi commento preventivo, perchè altro simile ed analogo potrebbe essere non del tutto inopportuno, per esempio, sull'articolo 65, già da noi votato, in cui è stabilito che i notari possono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

spedire per originale, come si diceva in qualche parte d'Italia *per brevetto*, fra gli altri atti, le delegazioni elettorali, *nei casi determinati dalle leggi politiche*. Siccome vi sono elezioni politiche ed amministrative; siccome nelle une come nelle altre si ammettono simili delegazioni; siccome non avvi ragione di distinguere fra elezioni *politiche* ed *amministrative*, ed anzi, forse, vi sarebbero ragioni per favorire ancor più le delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato amministrativo, non è, a mio avviso, dubbio che le parole: *leggi politiche*, furono usate, quasi in contrapposto alle leggi d'ordine *civile*, non per limitare la disposizione all'elettorato *politico*, nè per escludere l'*amministrativo*, e che colle parole « *leggi politiche*, » si debba intendere che con una sola locuzione si abbraccia il diritto di elettorato sì politico come amministrativo.

Intanto stimo opportune spiegazioni che sciolgano ogni dubbio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mi pare dubbio che l'articolo 101 debba esser inteso nel senso che molto razionalmente è stato spiegato dal Senatore Ferraris. È certo che in ciascuno archivio mandamentale non possono essere depositate che le copie di quegli atti che siano stati ricevuti nell'ambito del mandamento; cosicchè, dove avvenga che un ufficio di Registro abbracci più di un mandamento, certamente avrà copia degli atti che si trovano depositati, e da quest'ufficio saranno trasmessi a quei mandamenti che abbiano ottenuto di stabilirvi un archivio mandamentale.

Questo mi pare che sia chiaramente il senso dell'articolo.

Parmi egualmente chiaro che il senso delle parole *leggi politiche* usate nell'articolo 65 debba essere quello accennato dall'onorevole Ferraris. Siccome le elezioni sono di natura politica e di natura amministrativa, dovendo il legislatore con una sola locuzione indicare l'una e l'altra, si è attenuto alla locuzione più ampia, tanto più che, come non ignora l'onorevole Ferraris, alcuni credono che il diritto di elettorato amministrativo abbia non so che di carattere politico, cosicchè fu disputato se le cariche e gli uffici municipali non abbiano eziandio un ca-

rattere politico. Osservo poi che questa locuzione sarebbe già approvata dal Senato perchè in questa parte la Camera non ha introdotto alcuna modificazione.

Parmi quindi che, dopo queste spiegazioni, il Senato possa tranquillamente accettare il disposto dell'articolo in esame.

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO, *Rel.* L'onorevole Ferraris ha chiesto il parere dalla Commissione. Dichiaro a nome di questa, che essa è della stessa opinione espressa dall'onorevole Ministro sia sull'art. 101 che sull'articolo 65 già votato.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo 101, sorga.

(Approvato.)

(Sono quindi letti ed approvati gli articoli seguenti:)

Art. 102.

A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel Comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

Art. 103.

Il conservatore dell'archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'articolo 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.

Art. 104.

Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato, e le partecipazioni, di cui all'articolo 98, cedono in vantaggio dei Comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verrà determinato colle norme stabilite nell'articolo 90, ed alle altre spese per l'archivio.

Art. 105.

Gli archivi mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 95, 96 e 100.

TITOLO V.

DELLA VIGILANZA SUI NOTARI; SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI; DELLE PENE DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE MEDESIME.

Disposizioni generali.

Art. 106.

Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivî notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art. 107.

Il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai proprî doveri, è soggetto a pene disciplinari.

CAPO I.

Delle pene disciplinari.

Art. 108.

Le pene disciplinari contro i notari che infrangono i proprî doveri sono:

1. L'avvertimento;
2. La censura;
2. L'ammenda o la multa;
4. La sospensione e la destituzione.

Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto.

Art. 109.

L'avvertimento consiste nel rimostrare al notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza della qualità di membro del Consiglio notarile, e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio.

Art. 110.

È punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'articolo 91, o che nella conservazione degli atti, o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53.

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;

Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.

L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.

Art. 111.

È punito con la sospensione:

Da uno a sei mesi il notaro:

1. Che è recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27;
2. Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48;
3. Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
4. Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54;
5. Che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43.

Dai sei mesi ad un anno il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.

La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità anche per un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

Art. 112.

È sospeso di diritto il notaro:

1. Contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura;

2. Che sia stato condannato per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 116, o contro il quale sia stata pronunciata la destituzione, nel tempo che pende il giudizio d'appello.

Art. 113.

Può essere sospeso il notaro:

1. Contro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 116, o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione;

2. Che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'articolo 116, anche durante il giudizio d'appello.

Art. 114.

La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art. 115.

È punito colla destituzione:

Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione, salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 110.

Il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli articoli 24 e 26, o nelle contravvenzioni indicate nell'articolo 111, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 111.

Il notaro che abbandona il luogo di sua re-

sidenza in occasione di malattie reputate epidemiche e contagiose;

Il notaro che non ha conservato, per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti, o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

Art. 116.

È destituito di diritto il notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia o per reato contro i buoni costumi.

Art. 117.

Le contravvenzioni all'articolo 100 sono punibili con l'ammenda di lire cinquanta, ed in caso di recidiva con la privazione dell'impiego.

Art. 118.

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.

CAPO II.

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.

Art. 119.

L'avvertimento o la censura sono applicati dal Consiglio notarile sull'istanza fatta dal presidente d'ufficio o dal Pubblico Ministero, o dietro denuncia delle parti e previo avviso dato al notaro.

Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo è dato al notaro dal presidente personalmente o per lettera.

Se viene applicata la pena della censura, il notaro deve presentarsi davanti al Consiglio per essere ripreso dal presidente in piena adunanza.

Art. 120.

Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al notaro facoltà di ricor-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

rere nel termine di cinque giorni al tribunale civile il quale provvederà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero può, entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.

Copia della sentenza pronunciata dal tribunale sarà trasmessa dal cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione.

Art. 121.

Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, è punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, può essere estesa ad un anno.

La non comparizione del notaro sarà accertata dal Consiglio notarile con processo verbale, che sarà trasmesso dal presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento.

Art. 122.

Se il notaro è membro del Consiglio notarile, la censura è applicata dal tribunale civile in Camera di consiglio sull'istanza del Pubblico Ministero.

Qualora non comparisca, è punito con la sospensione, giusta il disposto della prima parte dell'articolo precedente.

Il notaro contro del quale è stata decretata la pena della sospensione cessa di far parte del Consiglio notarile, e non può essere più rieletto per tre anni.

Art. 123.

L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal tribunale civile in Camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 124.

Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata

allo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.

Art. 125.

Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione.

Art. 126.

Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte in Camera di consiglio.

Art. 127.

La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione.

L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza che sarà eseguita per cura del Pubblico Ministero.

L'appello per parte del notaro è proposto con ricorso alla Corte, presentato alla cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che fissa il giorno in cui la Corte provvederà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del tribunale, trasmetterà al procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della Corte, giusta l'articolo 124. L'appello deve essere presentato alla cancelleria della Corte e notificato al notaro nel termine di trenta giorni dal di della notificazione della sentenza.

Le norme stabilite negli articoli 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Art. 128.

Si può ricorrere alla Corte di cassazione contro le sentenze dalle Corti d'appello per in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

competenza, per violazione delle forme o per violazione o falsa applicazione della legge.

La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.

Il ricorso del notaro non deve essere preceduto da deposito.

Art. 129.

Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti accennati nell'articolo 123 le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 130.

Le contravvenzioni contemplate nell'art. 117 sono di competenza del tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 131.

Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la dichiarazione di questa.

Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'art. 112.

Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'autorità giudiziaria, che proferì la sentenza, di riparare la omissione.

La sospensione del notaro nel caso espresso dall'articolo 113, numero 2, può essere pronunziata anco dal tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie nonostante appello.

Art. 132.

La riabilitazione del notaro destituito al seguito di una condanna pronunziata da un tribunale criminale non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal Codice di procedura penale.

Non potrà per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaro che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.

Art. 133.

Il notaro destituito in via disciplinare nei casi contemplati dall'articolo 115 della presente legge, potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal dì che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.

La domanda dev'essere presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il notaio; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il procuratore generale.

Art. 134.

Le disposizioni contenute in ambidue i capi di questo titolo sono comuni ai conservatori degli archivî, in quanto vi possono trovare applicazione.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 135.

Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal regio decreto indicato nell'articolo 4.

Art. 136.

I notari che hanno qualche impiego, od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'art. 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

Sono eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

Sono pure eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale.

Art. 137.

I notari che, secondo le leggi anteriori, han dato una cauzione minore di quella stabilita dall'articolo 17, non saranno obbligati a completarla. Quelli che avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'art. 39.

Art. 138.

I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, correlandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio.

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale incorrono di diritto nella sospensione:

Art. 139.

Il tribunale, presa ad esame la domanda coi

documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il Pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al notaro un termine per presentarli.

L'avviso del tribunale sarà dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale darà il suo parere, sentito il procuratore generale.

Questi trasmetterà tutte le carte al Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 140.

Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 134, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto di notaro, giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

Art. 141.

Nei due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, il notaro deve adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 15 riguardo alla firma, al sigillo e all'iscrizione sul ruolo dei notari.

Il notaro, finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo, continuerà ad usare quello che già ritiene.

Art. 142.

Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi e sostenuti gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'articolo 5.

Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato secondo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti.

Art. 143.

Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.

Dove il distretto di un collegio notarile anteriore venga in virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.

Art. 144.

Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i collegi per cura dei presidenti dei tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dai presidenti dei tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.

Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.

Art. 145.

Con decreto reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivî notarili.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreti reali alla sistemazione degli archivî notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli archivî saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivî medesimi.

I capi degli archivî esistenti, che siano al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

Art. 146.

È data facoltà al Governo di conservare gli attuali archivî comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell'archivio distrettuale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile del capoluogo della provincia.

Art. 147.

Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 148.

Gli uffici notarili di proprietà privata attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio, il diritto di esercizio della professione giusta il disposto dell'articolo 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la facoltà di assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Art. 149.

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici risultanti per ciascuno di essi dall'ultimo titolo di acquisto anteriore al 1 gennaio 1874.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Art. 150.

I notari coadiutori con diritto di futura successione, ed i notari sostituti che all'epoca dell'attuazione della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notari effettivi, saranno pure nominati notari nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'art. 4, con che ne facciano domanda, e si uniformino alle prescrizioni dell'art. 15.

Art. 151.

Agli attuali sostituti che per la completa loro abilitazione al notariato dovessero ancora sostenere altro esame, e dopo l'attuazione della presente legge lo sostenessero con favorevole risultato, sarà in caso di concorso a posti vacanti, a termini dell'art. 11, computato come utile per l'anzianità il tempo passato nell'esercizio delle funzioni di sostituto.

Art. 152.

Le spese di primo stabilimento degli archivî di distretti instituiti dalla presente legge saranno anticipate dalla provincia.

La provincia ne sarà rimborsata coi proventi degli archivî nei modi e termini che verranno concertati tra il Consiglio provinciale ed il Consiglio notarile.

Nel caso di dissenso il rimborso sarà regolato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno.

Art. 153.

Il patrimonio spettante ad archivî notarili ora esistenti nel regno si devolve di diritto ed in proporzione della popolazione dei rispettivi Circondarî agli Archivî di Distretto che a quelli subentrano per effetto della presente legge.

Art. 154.

È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge della quale fa parte integrante.

Art. 155.

Tutte le leggi, i regolamenti e le disposi-

zioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sarà attuata.

Non è però derogato nelle provincie napoletane e siciliane a quella parte dell'art. 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui è dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di testimoni basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedî di credito e polizze di Banco.

PRESIDENTE. Verrebbe ora in esame la tariffa notarile. Interrogo il Senato se intende che se ne dia lettura per metterla ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La tariffa è già stata approvata colla votazione dell'articolo 154 che dice: « È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge, della quale fa parte integrante. » Era permesso allora a ciascun Senatore di fare osservazioni sulla tariffa. Nessuna osservazione essendo stata fatta, credo che la tariffa si debba avere come approvata, come del resto si è praticato nell'altro ramo del Parlamento.

Faccio osservare soltanto che nell'ultimo articolo della tariffa è occorso un errore di stampa.

Laddove si è citato l'articolo 137, si doveva citare l'articolo 21 della presente legge, perchè è l'articolo 21 che tratta della iscrizione del Notaro nel ruolo del Collegio, e non è l'articolo 137, il quale non fa altro che richiamare la disposizione dell'art. 21.

PRESIDENTE. L'errore sarà debitamente corretto. Si dà ora lettura della Tariffa notarile già approvata.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge).

**Tariffa notarile ammessa al progetto di legge
sul riordinamento del notariato**

CAPO I.

*Degli onorari e dei diritti accessori
dovuti ai notari.*

Art. 1.

Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

1. Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2. Onorario proporzionale sul valore dell'atto;

3. Onorari per le operazioni precedenti agli atti;

4. Onorario ad ore per i processi verbali e i testamenti pubblici;

5. Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6. Diritti accessorii e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti od allegate ai medesimi.

Art. 2.

Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per i detti atti è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è redatto, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. — Onorari fissi.

Art. 3.

Per tutti gli atti che contengono procure generali, l'onorario è di L. 10 »

Per le procure speciali (*ad negotia*), di » 5 »

Per le procure alle liti davanti ai tribunali e alle Corti, di L. 3 »

Per le procure alle liti davanti i pretori, di » 2 »

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di » 1 »

Non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi e comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato di una metà, se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore.

Non è dovuto che un solo onorario, qualunque sia il numero dei mandatari, ancorchè questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 4.

Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di L. 2 »

Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente di » 4 »

Per gli atti di promessa di matrimonio, di » 5 »

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di » 5 »

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica, di » 5 »

Per gli atti di nomina di arbitri, di » 15 »

Per il ricevimento di un testamento segreto, di » 15 »

Per il deposito di un testamento olografo, di » 10 »

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di » 5 »

Per gli atti di deposito di altri documenti, di » 5 »

Per la restituzione di un documento depositato, di » 2 50

Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede lire 1000, di » 5 »

Se eccede la detta somma, di . . » 10 »

Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile, di . . . » 3 »

§ 2. — Onorari proporzionati sul valore.

Art. 5.

Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione o d'ipoteca in atto separato, di costituzione di dote, d'enfiteusi, di costituzione di rendita, di reinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le 1000, sono dovute, oltre le lire 5, altre lire 3; in tutto lire 8.

Se eccede le lire 1000, ma non le lire 5000,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

oltre le lire 8, sono dovuti, per ogni 100 lire d'aumento, cent. 50.

Se eccede le lire 5000, ma non le 10,000, oltre le lire 8 ed il precedente aumento progressivo sino a lire 5000, sono dovuti per ogni 100 lire, cent. 30.

Se eccede le lire 10,000, ma non le 20,000, oltre le lire 8 ed i precedenti due aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 25.

Se eccede le lire 20,000, ma non le 100,000, oltre le lire 8 ed i precedenti tre aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 15.

Da lire 100,000 in su, oltre le lire 8 ed i precedenti quattro aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti, per ogni 100 lire, cent. 10, ma il totale non potrà eccedere le lire 500.

Per gli atti di permuta, gli onorarî anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Art. 6.

Gli onorarî stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

Per i contratti di società e di comunione di beni sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

Per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa senza detrazione di debiti;

Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

Per i contratti di locazione, ridotti alla metà;

Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso e cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, ridotti al quarto;

Per gli atti di quietanza, l'onorario non può essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 7.

Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorarî fissati dagli articoli medesimi, ridotti al quinto.

Ma l'onorario non può essere minore di lire 2.

Art. 8.

Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorarî stabiliti dagli articoli 4 e 11, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorarî stabiliti dall'articolo 5, ridotti al terzo sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non rinvocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorarî proporzionali ridotti al decimo.

§ 3. — *Onorarî per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.*

Art. 9.

Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 3 per ciascun'ora in tal lavoro impiegata.

§ 4. — *Onorario ad ore.*

Art. 10.

Per i processi verbali relativi ad inventarî, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, è dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non può superare le lire 30 al giorno.

Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorchè impiegasse minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredità che non eccede il valore di lire mille.

Art. 11.

Al notaro che riceve il testamento pubblico è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto od olografo.

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 12.

Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaio il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

L'onorario non potrà però essere minore di lire 3, nè maggiore di lire 50.

Art. 13.

Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;
Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;
Di lire 5, se il valore eccede le lire cinque mila;

Di lire 10, se il valore eccede le lire dieci mila.

Art. 14.

Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 2.

Art. 15.

Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire due. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 2 dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo.

Art. 16.

I notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria.

Art. 17.

Per l'ispezione o la lettura d'un atto ai privati, è dovuto l'onorario di lire 1.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di lire 1 per ogni mezz'ora successiva.

Lo stesso onorario è dovuto per la colla-

zione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

§ 6. — *Diritti accessori.*

Art. 18.

Per l'accesso del notaio sono dovute le seguenti indennità:

1. Ad una distanza non maggiore di 2 chilometri dal proprio ufficio L. 2 »
2. A distanza maggiore di 2 chilometri » 3 »
3. Ad una distanza maggiore di 5 chilometri » 5 »
4. Ad una distanza maggiore di 10 chilometri » 10 »

Qualora negli accessi il notaio possa far uso di strada ferrata, ha diritto al posto di seconda classe.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di » 8 »

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità pel soggiorno è di » 5 »

Se l'accesso del notaio è richiesto per ricevere un testamento di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffizi di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Art. 19.

Per ogni carta di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati, sono dovuti al notaio cinquanta centesimi per dritto di scritturazione.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.

Art. 20.

Per l'iscrizione degli atti nei repertori è dovuto al notaio il diritto di centesimi cinquanta per ogni atto.

Art. 21.

Per ogni annotazione al margine d'un originale, domandata od ordinata a norma di legge

nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di lire una.

Non è dovuta alcuna tassa per le annotazioni che il notaro deve fare d'ufficio, o che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 7. — *Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.*

Art. 22.

Nei casi non indicati specificamente nei paragrafi precedenti, le tasse si debbono regolare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari, sono applicabili le tasse stabilite dalle tariffe relative.

CAPO II.

Degli emolumenti dovuti ai Consigli notarili.

Art. 23.

Ai Consigli notarili sono dovuti emolumenti:

Per conciliazioni e pareri ;

Per esami ed iscrizioni ;

Per copie, estratti e certificati, e per diritti accessori.

§ 1. — *Per conciliazioni e pareri.*

Art. 24.

Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 5 dell'art. 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse :

Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta L. 2

Se l'oggetto supera il valore di lire cento » 3

Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento » 5

Se l'oggetto supera il valore di lire mille » 10

Se l'oggetto supera il valore di lire cinquemila » 20

Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila » 40

La tassa è pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la

metà della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Art. 25.

Per ogni parere chiesto da un notaro, per oggetto attenente all'esercizio delle sue funzioni, è dovuto al Consiglio l'onorario di lire 6.

Se la richiesta del notaro concerne più quesiti, è dovuto per ciascuna risoluzione l'onorario di lire 3.

§ 2. — *Per esami ed iscrizioni.*

Art. 26.

Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20 ;

Per l'esame d'idoneità, è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire 50.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

§ 3. — *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 27.

Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 19.

Art. 28.

Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi sulla richiesta delle parti, è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 2.

CAPO III.

Degli emolumenti dovuti agli archivi notarili.

Art. 29.

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se il notaro era già iscritto ad un altro collegio, è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaro nella giurisdizione dello stesso tribunale, è dovuta la tassa di lire 10.

La tassa dovuta al Consiglio notarile per l'esame di idoneità, in ordine all'art. 26, è versata nella cassa dell'archivio.

Art. 30.

Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse :

Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 5, la tassa è di L. 0 25
 Se supera le lire 5 la tassa è di » 0 50
 Se superará le lire 10, la tassa è di » 1 »
 Se supera le lire 30, la tassa è di » 2 »
 Se supera le lire 50, la tassa è di » 3 »
 Se supera le lire 100, la tassa è di » 5 »
 per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

Art. 31.

Le tasse dovute agli archivi dai notari sono a carico delle parti.

Art. 32.

Per le copie, gli estratti, i certificati, l'ispezione o lettura degli atti e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Non è dovuta alcuna tassa per le copie, gli estratti ed i certificati spediti per uso d'ufficio e nell'interesse dello Stato.

Art. 33.

Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

CAPO IV.

Degli emolumenti dovuti per le ispezioni degli uffici ed archivi notarili, ed ai periti per riproduzione di atti, di impronte o disegni.

Art. 34.

Per le spese di accesso e di soggiorno all'incaricato di procedere alle ispezioni di uffici o di archivi notarili, sono dovute le tasse determinate nell'articolo 18.

Per il processo verbale d'ispezione, è dovuta allo stesso incaricato la tassa stabilita dall'articolo 10.

Art. 35.

Se la spesa accennata nell'articolo precedente rimane a carico del Consiglio notarile, la tassa per il processo verbale è di lire 5, se non fu impiegato un tempo maggiore di sei ore, e non potrà mai eccedere le lire 10.

Se la spesa deve essere sopportata dal Ministero della Giustizia o delle Finanze, sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

Art. 36.

Ove sia necessaria l'opera di periti per la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, se la copia o l'estratto è richiesto per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Per l'iscrizione del notaro nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 21 della presente legge, è dovuta all'archivio la tassa di lire 20.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Ove il notaro avesse già pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notari esercenti, giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio.

Anche questo progetto di legge sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

Si passa alla discussione dei cinque progetti di legge N. 41, 42, 43, 44 e 45.

Se ne dà lettura:

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale sopra ciascuno di questi progetti di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli di cui si dà nuovamente lettura.

N. 41. Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 21,900,000, delle quali:

a) per fortificazioni	L. 13,000,000
b) per magazzini ed altre costruzioni militari	» 6,400,000
c) per l'armamento delle fortificazioni	» 2,500,000
	<u>L. 21,900,000</u>

(Approvato.)

Art. 2.

La detta somma di L. 21,900,000 sarà iscritta nei bilanci del Ministero della Guerra dal 1875 al 1878, col riparto per anni e per capitoli determinato dal quadro seguente:

CAPITOLI DELLA SPESA	ANNI				Assegnamento complessivo
	1875	1876	1877	1878	
a) Per fortificazioni	1,000,000	2,400,000	4,300,000	5,300,000	13,000,000
b) Per magazzini ed altre costruzioni militari	900,000	1,000,000	2,000,000	2,500,000	6,400,000
c) Per armamento delle fortificazioni	»	500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000
Totale per bilancio annuale	1,900,000	3,900,000	7,300,000	8,800,000	21,900,000

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto in una delle prossime sedute.

Passiamo al N. 42. Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 4,500,000 per acquisto e trasporto di materiali per batterie da campagna di grosso calibro.

(Approvato.)

Art. 2.

La predetta somma di lire 4,500,000 verrà ripartita come segue nei bilanci della guerra ed in continuazione degli assegni fatti colla legge N. 1881 del 19 aprile 1874:

Anno 1875	L. 100,000
» 1876	» 2,900,000
» 1877	» 1,000,000
» 1878	» 500,000

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto in tempo opportuno.

Viene ora il N. 43. Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 16,000,000 di lire per la fabbricazione di armi da fuoco portatili, delle relative cartucce e buffetterie.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1875

Art. 2.

La predetta somma di lire 16,000,000 verrà ripartita come segue sui bilanci della guerra in continuazione dell'assegno fatto per armi da fuoco portatili colla legge 26 aprile 1872, numero 801:

Anno 1875	L. 1,000,000
» 1876	» 5,000,000
» 1877	» 5,000,000
» 1878	» 5,000,000

(Approvato.)

Questa legge, come le precedenti, sarà votata a squittinio segreto in altra seduta.

Passiamo al N. 44. Approvvigionamenti di mobilitazione dell'Esercito.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di sei milioni di lire per compiere gli approvvigionamenti di mobilitazione per l'esercito.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta somma di sei milioni di lire sarà ripartita come segue sui bilanci della guerra ed in continuazione dell'assegno fatto allo stesso scopo colla legge 26 aprile 1872, N. 801:

Anno 1875	L. 500,000
» 1876	» 2,000,000
» 1877	» 2,000,000
» 1878	» 1,500,000

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge verrà a suo tempo votato per squittinio segreto.

Viene ora il progetto N. 45. Modificazioni alla legge 14 giugno 1874, N. 1999, sui lavori di difesa del golfo della Spezia.

Articolo unico.

Il ripartimento per annate, determinato dall'articolo secondo della legge 14 giugno 1874, N. 1999, della spesa straordinaria autorizzata colla legge 12 luglio 1872, N. 920 per una

diga attraverso il golfo della Spezia e per opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso è modificato come segue:

Anno 1875	L. 500,000
» 1876	» 1,500,000
» 1877	» 1,500,000
» 1878	» 1,500,000
Anni successivi	» 13,100,000

Non facendosi osservazioni, e trattandosi di articolo unico, anche questo progetto sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore due per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di una dichiarazione relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874, tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.

Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento dei Canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia.

Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872.

Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio.

Maggiore spesa occorrente alla costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave lungo la strada nazionale Callalto in Provincia di Treviso.

Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia.

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione dei piccoli Comuni.

Modificazioni all'articolo 100 della Legge elettorale.

La seduta è sciolta (ore 5 20).